

# Messaggio

numero  
**8423**

data  
24 aprile 2024

competenza  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

## **Modifica della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP)**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 1, 3, 4, 8, 11, 12a (nuovo), 13a, 14, 17, 19, 33, 34 e 39 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP).

### **I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Con la presente modifica s'intende adeguare la LCSP in modo da:

- introdurre la base legale per il trattamento, la conservazione e l'archiviazione digitale dei dati concernenti i pescatori, le patenti rilasciate e l'attività di pesca, per poter assolvere i compiti istituzionali assegnati all'Ufficio della caccia e della pesca (art. 12a, nuovo);
- aggiungere alle definizioni i termini di "patente" e di "strumento di statistica" (art. 4);
- adeguare la terminologia in modo da contemplare sia il formato cartaceo che quello digitale, sostituendo "libretto di statistica" con "strumento di statistica" (art. 8, 13a, 17).

Si coglie inoltre l'occasione della presente modifica di LCSP per:

- adeguare alcune norme alla tecnica legislativa, mantenendo il contenuto immutato (ingresso, art. 1, 3, 11, 14, 19, 34, 39);
- correggere un errore non rilevato in occasione delle precedenti modifiche della presente legge (art. 33).

### **II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE**

#### 1) Ingresso LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

#### 2) Art. 1 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

#### 3) Art. 3 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

#### 4) Art. 4 LCSP

La statistica di pesca assolve un compito essenziale nella gestione del patrimonio ittico del Cantone, la sua raccolta costituisce altresì un obbligo ai sensi della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (art. 11). Fino ad oggi in Ticino, la patente di pesca e il relativo

libretto di statistica sono sempre stati prodotti e impiegati esclusivamente nel formato cartaceo, documenti ufficiali preparati dall'Autorità cantonale e rilasciati ai pescatori principalmente per il tramite delle Cancellerie comunali. Anche il sistema gestionale delle informazioni di rilascio delle patenti si basa su un concetto ormai risalente a decenni or sono, con operazioni di segretariato ancora basate su liste compilate a mano e documenti cartacei inviati per posta.

Considerate la necessità di ammodernare e ottimizzare i flussi di lavoro, nonché la crescente richiesta da parte dell'utenza (pescatori e istanze di rilascio), le varie amministrazioni cantonali della pesca – tra le quali quella del nostro Cantone – con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente hanno avviato i lavori per lo sviluppo di alternative digitali ai documenti cartacei classici, segnatamente la patente di pesca e il libretto di statistica.

Richiamato lo stato di avanzamento dei lavori nel nostro Cantone per l'adozione di una patente digitale e la compilazione della statistica mediante applicativo per dispositivi mobili (pubblicazione APP "Pesca TI" auspicata entro fine 2024), risulta necessario adeguare la terminologia della LCSP in modo da poter contemplare sia la variante cartacea classica – che non verrà comunque dismessa, per non discriminare i pescatori meno tecnologici – sia l'alternativa digitale.

Tra le definizioni di cui all'art. 4 vengono pertanto aggiunti i termini "patente" e "strumento di statistica".

5) Artt. 8, 13a, 17 LCSP

Le precedenti versioni di questi articoli facevano riferimento esplicito alla forma cartacea del libretto di statistica, ragion per cui la terminologia ora viene adeguata per contemplare anche la variante digitale mediante il termine "strumento di statistica".

6) Art. 11 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

7) Art. 12a LCSP

Con questo articolo si vuole introdurre la base legale affinché i dati personali dei pescatori possano essere elaborati in modo sistematico mediante una banca dati (art. 6 legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987).

8) Art. 14 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

9) Art. 19 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

10) Art. 33 LCSP

Si coglie l'occasione per correggere l'erroneo riferimento all'art. 17 cpv. 2, sostituendolo con l'art. 17 cpv. 3.

11) Art. 34 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

12) Art. 39 LCSP:

La modifica è solo di tecnica legislativa, senza modifica del contenuto.

### III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le modifiche proposte non comportano nessun costo od onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale. I costi e gli oneri da ricondurre all'implementazione della banca dati digitale e alla digitalizzazione della documentazione rilasciata ai pescatori sono già stati contemplati e approvati in fase di progetto, in concerto con il Centro sistemi informatici.

### IV. CONCLUSIONI

La presente proposta di modifica della LCSP è stata discussa con tutte le parti interessate (Federazione Ticinese acquicoltura e pesca, Club pescatori a mosca Ticino, Associazione ticinese per la pesca con reti) ed è stata inoltre avallata dalla Commissione consultiva sulla pesca.

In considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 1, 3, 4, 8, 11, 12a (nuovo), 13a, 14, 17, 19, 33, 34 e 39 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8423 del 24 aprile 2024

Disegno di

**Legge  
cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni  
(LCSP)**  
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8423 del 24 aprile 2024,

decreta:

I

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP) è modificata come segue:

**Ingresso**

vista la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e l'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP);  
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 4388 del 14 marzo 1995;  
visto il rapporto della Commissione della legislazione n. 4388R del 31 maggio 1996,

**Art. 1 cpv. 1**

<sup>1</sup>La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP).

**Art. 3 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

**Definizioni**

**Art. 4**

<sup>1</sup>L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

<sup>2</sup>Con il termine "patente" si intende il documento in forma cartacea o elettronica rilasciato dall'autorità competente.

<sup>3</sup>Con il termine "strumento di statistica" si intende il libretto allegato alla patente cartacea o l'applicazione del Cantone per dispositivi mobili.

**Statistica**

**Art. 8**

L'attività di pesca e le relative catture devono essere iscritte nell'apposito strumento di statistica, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

### **Art. 11 cpv. 1**

<sup>1</sup>Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla presente legge, alla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN).

## **Banca dati informatica**

### **Art. 12a**

<sup>1</sup>Il sistema informatico cantonale di gestione della pesca svolge la funzione di piattaforma elettronica per la gestione e l'archiviazione dei dati relativi ai pescatori, alle patenti rilasciate e all'attività di pesca di cui all'articolo 8.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico, in particolare definisce:

- a) l'organo responsabile del trattamento dei dati;
- b) le categorie di dati contenuti;
- c) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari.

<sup>3</sup>I dati archiviati nel sistema informatico devono poter soddisfare integralmente gli obblighi di informazione di cui all'articolo 11 LFSP.

<sup>4</sup>I dati archiviati possono venire elaborati a scopo di ricerca, di statistica e di gestione, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.

## **Bambini sotto sorveglianza, ragazzi e persone in sedia a rotelle**

### **Art. 13a**

<sup>1</sup>I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e strumento di statistica, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante;
- b) i pesci catturati vanno iscritti nello strumento di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le catture nel proprio contingente;
- c) il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia.

<sup>2</sup>I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere l'attività di pesca e le catture nell'apposito strumento di statistica, conformemente all'articolo 8.

### **Art. 14 cpv. 1**

<sup>1</sup>La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale ai sensi dell'articolo 5a OLFP (certificato SaNa o equipollente).

## **Obblighi del pescatore**

### **Art. 17**

<sup>1</sup>Il detentore della patente deve averla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente allo strumento di statistica e a un documento di legittimazione valido.

<sup>2</sup>È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell'esercizio della pesca devono portare con sé unicamente lo strumento di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.

<sup>3</sup>La patente e lo strumento di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 13a capoverso 1.

#### **Art. 19 cpv. 1 lett. b**

b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e dalla presente legge;

#### **Divieto di esercitare la pesca**

##### **Art. 33**

Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, quando esiste grave o reiterata trasgressione degli articoli 5–8 e 17 capoverso 3, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

#### **Competenze e procedure**

##### **Art. 34**

<sup>1</sup>I reati elencati nell'articolo 16 capoverso 1 LFSP sono perseguiti dal Ministero pubblico.

<sup>2</sup>Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti dal Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### **Applicazione diretta**

##### **Art. 39**

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991.

## **II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° dicembre 2024.